



# COMUNE DI CASTEL DI CASIO

(Provincia di BOLOGNA)

## ORDINANZA SINDACALE NR. 1 DEL 15/04/2026

### **Oggetto:**

PROROGA AL 30 APRILE 2026 DELL'ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER UN ORARIO DI FUNZIONAMENTO NON SUPERIORI A 6 (SEI) ORE GIORNALIERE

IL SINDACO

BERTACCI DANIELE

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

## **ORDINANZA n° 01/2026**

PROROGA AL 30 APRILE 2026 DELL'ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER UN ORARIO DI FUNZIONAMENTO NON SUPERIORI A 6 (SEI) ORE GIORNALIERE

### **IL SINDACO**

CONSIDERATO che le attuali condizioni climatiche locali presentano temperature e umidità, decisamente sotto la media del periodo soprattutto nelle ore notturne e mattutine, tali da rendere indispensabile l'autorizzazione di una proroga del periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento per un orario di funzionamento non superiori a 6 (sei) ore giornaliera al fine di prevenire danni alla salute soprattutto di anziani e bambini.

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74 il quale stabilisce che, a fronte di comprovate esigenze, i Sindaci possono ampliare il periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. stesso con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VISTO il D.M. 383 del 06/10/2022;

VISTO il D.L. 68/80 convertito nella Legge 16/05/80 n. 178;

VISTO il D.P.R. 16/04/13 n. 74;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000

VISTO lo Statuto Comunale

RITENUTO opportuno per comprovate esigenze di salute degli abitanti del Comune di Castel di Casio prorogare il periodo di esercizio di attivazione degli impianti termici fino a giovedì 30 Aprile 2026 per un orario giornaliero non superiore ad ore 6 (sei);

### **DISPONE**

di prorogare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento sull'intero territorio comunale fino a **giovedì 30 Aprile 2026 per una durata giornaliera non superiore ad ore 6 (sei).**

I limiti annuali e giornalieri di attivazione degli impianti di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**Il Sindaco  
Daniele Bertacci**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.